

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: DPCM 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni sul distanziamento in occasione delle cerimonie religiose all'interno degli edifici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: "Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: "Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.



Visto il DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il DPCM 18 maggio 2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";



VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020; 31/2020; 32/2020; 33/2020; 34/2020;

Ritenuto altresì, in ottemperanza a quanto definito dal dpcm del 7 agosto 2020 e dal parere espresso in materia dal CTS in data 20 luglio 2020, di rideterminare il numero massimo dei partecipanti alle cerimonie religiose in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche degli edifici in omogeneità con quanto già disposto per i cinema, i teatri e i luoghi dedicati agli spettacoli;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria; Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Preso atto del valore dell'indice del contagio a livello regionale pari a 0,38;

Considerata la necessità di contemperare le esigenze legate allo svolgimento delle attività sociali nel rispetto della salute e sicurezza della collettività;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza;



Tenuto conto altresì della necessità di ripristinare, progressivamente anche le consuete abitudini di vita in massima sicurezza.

Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerato che il Presidente della Regione Marche è Autorità territoriale di Protezione Civile;

Considerato che le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

Considerato altresì che l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;

DECRETA

Articolo 1

Per le celebrazioni che si svolgono all'interno degli immobili destinati al culto religioso, il numero di partecipanti è determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone.

E' possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale.

Il presente provvedimento potrà essere revocato qualora l'indice di contagio risalga a valori uguali o maggiori di 1 e tali da arrecare pregiudizio alla salute pubblica.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore alle ore 00.00 del 28 agosto 2020.

Articolo 3

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020.

Il Presidente della Regione Marche



Soggetto Attuatore

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.

Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in particolare per i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si è ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.

Considerata la necessità di adottare misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e tenuto conto delle



indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, sono state adottate misure differenziate per i comuni dell'allegato 1 (Lombardia e Veneto), dell'allegato 2 (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre alle province di Savona e Pesaro Urbino) dell'allegato 3 (per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).

Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, "Cura Italia" sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19". L'art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.

Considerata l'evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si sono state adottate ulteriori misure per i territori maggiormente colpiti dal COVID-19 tra cui era ricompresa la provincia di Pesaro e Urbino.

Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro".

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 si sono ampliate le misure di contenimento per il contrasto all'emergenza epidemiologica, ed è stato aumentato il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.

Con la circolare n. 15350/117 del 23 marzo 2020 il Ministro dell'interno ha poi fornito indicazioni per l'attuazione del DPCM 22 marzo 2020.

Il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 14 aprile 2020 ha introdotto le prime misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività economiche, di fatto la fase 2 ha avuto inizio con il citato D.P.C.M.

Con D.P.C.M. 26 aprile 2020, tra l'altro, si stabiliva che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 (all'art. 1, comma 1, lett. p).

Tale disposizione è stata confermata dal successivo DPCM 11 giugno 2020 (art. 1, comma 1, lett. o), dal DPCM 31/07/2020 (il quale ha prorogato in toto le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 sino al 31 luglio) e dal DPCM 7 agosto 2020 (art. 1, comma 1, lett. p).



La Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.

Relativamente alle celebrazioni religiose, con nota del 29 giugno u.s., la Conferenza Episcopale Italiana ha rappresentato alcune nuove esigenze in ordine alla "urgenza di ritornare all'esercizio della prassi pastorale chiedendo chiarimenti in particolare su tre questioni. Una prima richiesta ha interessato la riproposizione della richiesta di superare il limite del numero di 200 partecipanti alle celebrazioni che si svolgono nelle chiese per gli edifici religiosi di ampie dimensioni, dove il rispetto per il distanziamento personale — oltre che per tutte le altre misure di carattere sanitario — è comunque assicurato senza difficoltà. Un secondo quesito "concerneva la possibilità per i familiari che già vivono quotidianamente tra le stesse pareti di casa di partecipare alle celebrazioni, evitando tra loro il criterio del distanziamento. Infine, è stata rappresentata l'urgenza di tornare ad ammettere la figura dei cantori, chiedendo eventualmente "a quali condizioni sia proponibile " questa ipotesi e con quali misure di precauzione.

Con nota 7688 del 22 luglio u.s. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha riscontrato il primo quesito sottolineando la vigenza attuale del DPCM 14/07/2020 che disciplina la fruizione dei luoghi durante le manifestazioni in luoghi chiusi, compresa la possibilità di rimodulazione del numero massimo di persone da parte delle Regioni e delle Province autonome che possono stabilire un diverso numero massimo di persone in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi'.

Considerato che allo stato attuale l'indice di contagio regionale si attesta al valore di 0,38, al fine di agevolare la partecipazione dei fedeli alle cerimonie religiose, che si svolgono all'interno degli edifici religiosi, si ritiene opportuno determinare il numero di partecipanti in base al numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone. E' comunque possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale.

Il presente provvedimento potrà essere revocato qualora l'indice di contagio risalga a valori uguali o maggiori di 1 e tali da arrecare pregiudizio alla salute pubblica.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto.



Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Segretario Generale
(*Dott.ssa Deborah Giraldi*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

